

Bur n. 92 del 23/10/2007

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2992 del 25 settembre 2007

Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11 "Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi": disposizioni applicative.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue

Nel BUR della Regione Veneto n. 59 del 3 luglio 2007 è stata pubblicata la legge regionale 28 giugno 2007, n. 11, la cui finalità è quella di favorire interventi per promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e organo tra viventi, riconoscendo nel contempo il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Tale legge prevede l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi, o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.

E' stato, pertanto, costituito un fondo regionale, quantificabile in Euro 100.000 (centomila) annui al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, a carico del quale grava esclusivamente la quota di partecipazione alla spesa, calcolata secondo la vigente normativa.

Nei bilanci regionali di previsione relativi agli anni 2008 – 2009 – 2010 verrà stanziata, in apposito capitolo di uscita, la somma di Euro 100.000 per ciascun anno.

Risulta ora indispensabile definire il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, dettando disposizioni applicative che individuino l'iter procedimentale regionale, nonché la documentazione e i pareri che gli istanti devono produrre, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

A tal fine sono stati sentiti, in data 13 settembre u.s., anche i rappresentanti regionali delle Associazioni dei Donatori di Sangue maggiormente rappresentative (AVIS e FIDAS) e i direttori dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale della Regione del Veneto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 449/98, 219/03 e 1820/05.]

delibera

- ◆ di approvare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, le disposizioni applicative che individuano l'iter procedimentale regionale, nonché la documentazione e i pareri che gli istanti devono produrre in applicazione alla Legge Regionale n. 11/2007, di cui all'allegato A della presente deliberazione, contenente le "Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi".